



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 290

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 21.11.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Femminile

GARA DEL 11/10/2025: CMB TEAM FUTSAL - ASD FALCONARA 1995

Reclamo proposto da: Falconara 1995

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD FALCONARA 1995. avverso l'esito della gara in oggetto del campionato nazionale Serie A Femminile osserva:

Con il ricorso depositato nei termini la ASD FALCONARA 1995 ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse inflitta alla Soc. CMB TEAM FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara per irregolarità del campo di gioco sul quale si è disputato l'incontro in epigrafe.

Lamenta la ricorrente che a seguito di riserva presentata al direttore di gara gli arbitri avrebbero constatato come il campo per destinazione del rettangolo dell'area di gioco fosse inferiore al metro 1,50 e che in tre lati (dietro le due porte e sul lato longitudinale della zona opposta alle panchine) non fossero state posizionate le apposite ed idonee protezioni in gomma.

Su richiesta di regolarizzazione da parte dell'arbitro la dirigenza locale avrebbe provveduto a collocare dei tappetini di gomma solo sul lato longitudinale, posizionandoli peraltro ad un'altezza di un metro circa da terra, coprendo solo parzialmente il perimetro del muro, lasciando senza coperture

tutte le prese d'aria dell'impianto poste in quel lato.

Intervento ritenuto erroneamente sufficiente da parte degli arbitri che all'esito ordinavano ugualmente l'inizio della partita, mentre al contrario l'opera di apposizione dei tappetini da parte della resistente non era bastevole nemmeno a coprire un lato dei tre sprovvisti delle idonee protezioni di gomma, e dunque gli arbitri avrebbero erroneamente permesso l'inizio della gara senza che fosse rispettato il nuovo "Regolamento degli impianti di gioco" predisposto dalla Divisione Calcio a 5.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, let. c) e 67, comma 4, del C.G.S. il Giudice Sportivo può giudicare della "regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari" a condizione che il ricorso degli interessati sia "preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio gara, dalla società all'arbitro".

Dalla lettura del referto di gara si evince che, a seguito della riserva scritta presentata dalla società Falconara all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro, i tre ufficiali di gara hanno proceduto mediante strumentazione ad effettuare la misurazione del terreno di gioco alla presenza dei dirigenti di entrambe le squadre.

Dalla verifica effettuata risultava che le dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, nonché le distanze delle linee perimetrali dalle pareti, erano conformi a quanto stabilito dal regolamento vigente.

Successivamente, la società ospitante provvedeva a installare protezioni in gomma a ulteriore garanzia della sicurezza dei partecipanti.

Fatti questi accorgimenti il direttore di gara attestava che il terreno di gioco rispettava tutti i requisiti regolamentari previsti e consentiva la disputa dell'incontro.

In merito alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente nel ricorso in esame, nel supplemento di rapporto richiesto all'arbitro quest'ultimo precisava che:

"la società ospitante provvedeva all'installazione di protezioni di gomma lungo il muro perimetrale. Tale intervento risultava idoneo e conforme alle richieste contenute nella riserva presentata dalla Società Falconara, garantendo ulteriori condizioni di sicurezza per i partecipanti"

Sulla base, pertanto, delle rilevazioni e precisazioni indicate dall'arbitro emerge che il campo presso il quale si è disputato l'incontro è conforme ai requisiti minimi previsti dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, rispettando anche le misure minime indicate alla Regola 1 punto 3 (DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO), nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nell'art.5 del Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16/05/2025, a sua volta richiamato nel C.U. 01/2025, in forza del quale "nel caso di campo per destinazione inferiore a m. 1,50 vanno necessariamente installate idonee protezioni in gomma.", circostanza quest'ultima confermata dall'arbitro sia nel proprio referto di gara che nel supplemento richiesto.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 125 del 14/10/2025 dichiara infondato il ricorso e lo rigetta, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro:

CMB TEAM FUTSAL - ASD FALCONARA 1995 3-2.

La tassa di reclamo viene addebitata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/11/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia